



XXVI CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA 2021

Roma, 30 settembre – 2 ottobre 2021

Mozione AIGA Coordinamento Lombardia - Sezioni di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Varese, Vigevano, Voghera

circa un intervento legislativo per la previsione di:

- a) criteri vincolanti per il Giudice Tutelare nella liquidazione dell'indennità dell'amministratore di sostegno;**
- b) in caso di patrimonio mobiliare inferiore ai limiti previsti per il Patrocinio a Spese dello Stato, necessità di porre detto compenso a carico dello Stato;**
- c) definizione normativa del regime fiscale dell'indennità;**

L'art. 379 c.c, richiamato dall'art. 411 c.c., prevede che l'incarico di amministratore di sostegno sia svolto a titolo gratuito, salvo che venga richiesta la liquidazione di un'indennità, tenuto conto del patrimonio del beneficiario e del lavoro svolto dall'amministratore di sostegno.

Molti giovani Colleghi, in particolare all'inizio della professione, svolgono l'incarico di amministratori di sostegno.

Dal confronto fra le diverse esperienze nei tribunali, emergono almeno tre aspetti critici: il primo è la non uniformità dei criteri di liquidazione, anche all'interno dei medesimi Uffici; il secondo è rappresentato dall'eventuale incapienza del patrimonio mobiliare dell'amministrato da cui incassare l'indennità; il terzo è il regime fiscale della suddetta indennità, posto che vi è un vuoto normativo sul punto.

Questi aspetti determinano incertezza e rischiano di frustrare le aspettative dei giovani Colleghi rispetto al riconoscimento economico del lavoro svolto.

Per quanto concerne il primo punto, alcuni tribunali hanno adottato protocolli, più o meno formali. Però è più frequente che la liquidazione sia rimessa alla prassi del luogo, se non alla discrezione del singolo Giudice Tutelare.

Tenuto conto che la figura dell'amministratore di sostegno è assimilabile alla figura dell'ausiliario del Giudice, come il CTU e il Custode, si propone di intervenire sul DM

55/2014, integrandolo con specifiche norme e tabelle, nell'ambito dell'attività della Volontaria Giurisdizione o Stragiudiziale, mutuando i criteri di liquidazione dal DM 80/2009.

Circa il secondo punto, è ipotesi ricorrente che il patrimonio mobiliare del beneficiario possa risultare insufficiente a coprire l'indennità. In alcuni casi, poi, l'importo dell'indennità liquidata, rende inopportuno la sua riscossione dal patrimonio del beneficiario, in quanto lo stesso verrebbe diminuito, con il rischio che non si possa più provvedere al pagamento delle spese.

Posto che gli eventuali familiari del beneficiario non sono tenuti a sostenere questa spesa, sussiste il rischio che, sebbene liquidata, non sia poi possibile riscuoterla concretamente. Sempre partendo dall'assimilazione dell'incarico dell'amministratore di sostegno ad altri incarichi, quale il CTU e il Custode, si propone di prevedere di porre a carico dell'Erario questa indennità, qualora il patrimonio mobiliare del beneficiario sia inferiore o pari al limite reddituale per l'ammissione al Beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato. L'intervento normativo interesserebbe il Testo Unico delle Spese di Giustizia DPR 115/2002, dagli articoli 74 a 145.

Infine, resta la questione del regime fiscale dell'indennità in questione, vale a dire se la stessa, in quanto indennità sia soggetta a tassazione o meno. Nel primo caso, ci si domanda se gli oneri di legge (contributo integrativo e Iva se dovuta) debbano essere aggiunti o se siano già compresi nell'importo liquidato dal Giudice Tutelare. Al fine di prevenire incertezze, si ritiene opportuno che via sia un apposito intervento normativo, che potrebbe risolversi con una norma di interpretazione autentica e/o con una specifica previsione nel TUIR.

*** **

Gli avvocati che svolgono l'incarico di amministratori di sostegno devono rivendicare il diritto di vedersi riconosciuto un compenso/indennità equo, proporzionato ed adeguato, al lavoro svolto, in ragione di criteri predeterminati in sede normativa, oltre all'effettività dello stesso, ponendolo a carico dello Stato qualora il patrimonio del beneficiario sia incapiente o inferiore ad un certo importo, senza incertezze sul regime fiscale applicabile ed indipendentemente dalla situazione patrimoniale/fiscale della famiglia del beneficiario.

Dunque,

si chiede

a questo Congresso di conferire mandato al futuro Presidente Nazionale ed alla Giunta di perseguire tutte le iniziative politiche finalizzate ad ottenere criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la liquidazione delle indennità per gli amministratori, promuovendo la modifica del Testo Unico delle Spese di Giustizia DPR 115/2002, dagli articoli 74 a 145, per porre a carico dello Stato l'indennità liquidata, qualora ne sussistano i presupposti, nonché l'integrazione del DM 55/2014, prevedendo, o nell'area della Volontaria Giurisdizione o dei dell'attività stragiudiziale, specifiche norme e tabelle che indichino i criteri e i parametri per la liquidazione delle attività dell'amministratore di sostegno, anche con riferimento al regime fiscale da applicare all'indennità liquidata.

